



CITTA' DI ARESE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SALE GIOCO ED
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

(Testo Unico delle leggi Pubblica Sicurezza – R.D. 18.06.1931 n. 73 e s.m.i)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 31.05.2011

Indice

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 – Definizioni

Titolo I - Sale Giochi

Art. 3 - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Allegati alla domanda di Autorizzazione

Art. 5 - Procedimento

Art. 6 - Zone di rispetto

Art. 7 - Subentro nell'attività

Art. 8 - Variazioni nell'attività

Art. 9 - Cessazione attività

Art. 10 - Somministrazione di alimenti e bevande

Titolo II - Apparecchi da intrattenimento

Art. 11 - Attività di cui agli artt. 86 commi 1 e 2, comma 3 lettera c) e 88 del T.U.L.P.S. e s.m.i.

Titolo III - Norme Generali

Art. 12 - Effettuazione dei controlli

Art. 13 - Prescrizioni dell'attività

Art. 14 - Orari dell'attività

Art. 15 - Sospensione e revoca

Titolo IV - Sanzioni e Norme transitorie

Art. 16 - Sanzioni

Art. 17 - Norme transitorie

Art. 18 - Norme finali

Regolamento relativo alle Sale Giochi
(Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza - R.D. 18.6.1931 n. 73 e s.m.i.)

Art. 1
Principi generali

Il seguente regolamento disciplina i criteri e le norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di "sale giochi", nonché l'installazione e le modalità di gestione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall' art. 110 del T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
- b) giochi leciti -si considerano tali:
- i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 - gli apparecchi o congegni da trattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots), ovvero gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m.i.;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries), ovvero gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
 - apparecchi di cui all'art. 110 comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S, ovvero gli apparecchi elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- c) giochi a distanza - i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- d) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili ;

- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili ;
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili;
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ;
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29;
- e) area di vendita: per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse;
- h) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
- i) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

Titolo I

Sale Giochi

Art. 3

Esercizio dell'attività

L'apertura di una Sala Giochi, il subentro, il trasferimento e l'ampliamento dell'attività è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune.

La richiesta, in marca da bollo, deve essere presentata esclusivamente sui moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e compilata in ogni sua parte, nonché corredata degli allegati obbligatori.

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è reperibile presso il Settore Ambiente e Attività Produttive o scaricabile dal sito www.comune.arese.mi.it alla voce SUAP.

Art. 4

Allegati alla domanda di Autorizzazione

Le domande sono corredate dai seguenti allegati obbligatori:

- a) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia della visura camerale con data di rilascio non superiore ai 6 mesi;
- c) planimetria dei locali redatta da un tecnico abilitato, in scala adeguata alla comprensione degli elementi necessari alla valutazione della domanda e comunque non inferiore a 1:100. Dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, si debbono potere individuare:
 - la destinazione d'uso dei locali;
 - gli ingressi per il pubblico e quelli, eventualmente separati, per i fornitori e le merci;
 - il posizionamento degli apparecchi da gioco;
 - l'eventuale presenza di soppalchi o distribuzione su più piani;
 - le verifiche igienico sanitarie;
- d) copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco nei casi previsti dalla normativa;
- e) valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della L. 447/95 da Tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale e regolarmente iscritto ad apposito Albo Regionale;
- f) elenco dei giochi da installare con copia dei Nulla Osta di messa in esercizio da parte del Monopolio di Stato e i Codici identificativi degli apparecchi da gioco;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- h) altra documentazione ritenuta necessaria dall'ufficio competente ai fini del procedimento amministrativo.

Qualora agli atti dell'Ufficio esistesse già, per i locali oggetto di domanda, una planimetria con i requisiti di cui alla lettera a), è facoltà del richiedente presentare, al posto della planimetria, un atto notorio in cui conferma l'esattezza della planimetria stessa e ne integra eventualmente gli elementi che non richiedono forma grafica (tipo di attività o simili), autocertificando nel contempo la persistenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali qualora sia mantenuta la stessa situazione precedente, o richiedendo la visita di controllo qualora siano state apportate delle modifiche di natura non edilizia (quindi non riscontrabili in planimetria), che possano comunque incidere sui requisiti di legge in materia.

Tale facoltà è inoltre prevista anche per il requisito di cui alla lettera e) in caso di subentro nell'attività per l'esercizio di Sala Giochi.

Art. 5 *Procedimento*

Alla presentazione della domanda o nel caso di documentazione pervenuta per posta, entro i 3 giorni successivi, è rilasciata dal Comune al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, che conterrà le seguenti indicazioni:

- l'oggetto del procedimento;
- la data di presentazione della richiesta;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti.

I termini generali per la conclusione del procedimento decorrono comunque dal giorno in cui il Comune ha ricevuto la domanda, salvo eventuale sospensione o interruzione dei termini comunicata all'interessato nei casi previsti dalla legge.

Allo scopo di adempiere agli obblighi di informazione ai controinteressati previsti dalla L. 241/90, copia dell'avvio del procedimento è pubblicata all'albo pretorio on-line.

Qualora i soggetti controinteressati siano agevolmente ed inequivocabilmente individuabili, l'Ufficio, fatta salva la pubblicazione all'albo, invia copia dell'avvio di procedimento o della ricevuta direttamente agli stessi.

Entro i 7 giorni successivi all'avvio del procedimento, il Settore effettua un esame completo della domanda, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l'eventuale mancanza di documentazione, comunicando all'interessato le irregolarità riscontrate, concedendo termine per la rettifica e/o integrazione dell'istanza, contestualmente sospendendo i termini di conclusione del procedimento.

In caso di mancata integrazione e/o rettifica della domanda entro i termini assegnati, ovvero 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune, la stessa viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nel caso siano comunque necessari elementi integrativi di giudizio o documenti che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che essa non è in grado di acquisire autonomamente, l'Ufficio richiede tali elementi o documenti integrativi, interrompendo per una sola volta, i termini di conclusione del procedimento.

Ulteriori documenti o informazioni potranno essere richiesti dall'Ufficio senza procedere all'interruzione dei termini di conclusione del procedimento.

Il procedimento si conclude comunque con l'adozione di un esplicito provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo le legittime interruzioni dei termini.

I titoli autorizzativi di cui al presente regolamento hanno validità temporale illimitata, e non sono soggetti a vidimazione o dichiarazione di prosecuzione di attività.

Art. 6 *Zone di rispetto*

Non è ammessa l'apertura o il trasferimento di Sale Giochi entro la distanza di 800 metri dai seguenti luoghi sensibili:

- scuole di ogni ordine e grado;
- asili per l'infanzia;
- luoghi di culto;
- case di riposo;
- parchi giochi attrezzati, ovvero aree verdi corredati di uno o più impianti o strutture per l'intrattenimento e il divertimento dei bambini e dei ragazzi;
- altri luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative (ivi compresi gli oratori) e socio-assistenziali.

La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l'accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo.

Non è ammessa l'apertura o il trasferimento di Sale Giochi in edifici di civile abitazione, confinanti allo stesso piano o al piano inferiore e superiore con unità adibite ad abitazione.

Il presente articolo si applica ai punti vendita di cui all'art. 1 commi a) b) c) del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.

Art. 7 *Subentro nell'attività*

Il subentro nell'attività per l'esercizio di Sala Giochi è subordinata a quanto indicato nei precedenti artt. 3 e 4 del presente Regolamento, oltre alla trasmissione dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per la Sala Giochi e dell'atto traslativo dell'azienda (compravendita, affittanza ecc...) completo di tutti gli estremi di registrazione.

Il subentro nell'attività esistente di Sala Giochi comporta comunque il rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Art. 8 *Variazioni nell'attività*

Le variazioni, relative alla ragione sociale, al personale di gestione, alla sostituzione degli apparecchi da intrattenimento (senza modifiche tipologiche) e qualsivoglia modifica che non comporti una nuova valutazione tecnico-amministrativa da parte dell'Amministrazione, sono subordinate alla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività.

La modulistica è reperibile presso il Settore Ambiente e Attività Produttive o scaricabile dal sito www.comune.arese.mi.it alla voce SUAP.

Art. 9
Cessazione attività

La cessazione dell'attività è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività al Comune da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 10
Somministrazione di alimenti e bevande

Presso le Sale Giochi può essere autorizzata, come complementare, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La relativa autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme regolamentari comunali vigenti in materia.

Titolo II

Apparecchi da intrattenimento

Art. 11

Attività di cui agli artt. 86 commi 1 e 2, comma 3 lettera c) e 88 del T.U.L.P.S. e s.m.i.

Negli Esercizi Pubblici di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. e s.m.i. e nelle attività di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del suddetto testo unico è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da intrattenimento, di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S., a condizione che siano rispettati i limiti numerici, di cui al Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003, così come sostituito in parte del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.

L'installazione e la sostituzione degli apparecchi è subordinata alla presentazione al Comune di quanto indicato all'art. 5 del presente regolamento.

Sono esclusi dal limite di cui sopra gli apparecchi meccanici od elettromeccanici (es. biliardo, calcio-balilla ecc...).

L'installazione di più apparecchi da intrattenimento, comporta pertanto il rilascio dell'Autorizzazione di sala giochi di cui al presente regolamento.

Titolo III

Norme Generali

Art. 12

Effettuazione dei controlli

I controlli di tipo formale, con riferimento alla modulistica utilizzata ed alla corretta compilazione dei singoli riquadri (cioè la verifica della pertinenza e completezza delle informazioni fornite, indipendentemente dalla loro veridicità ed accuratezza), sono svolti su tutte le domande presentate all'Ufficio.

Soltanto per la domanda di autorizzazione va verificata la regolarità del bollo.

I controlli di tipo sostanziale sono suddivisi tra le verifiche dei requisiti morali e quelle dei requisiti dei locali e strutture d'esercizio.

Per i requisiti morali, gli strumenti di controllo sono:

- se trattasi di persona fisica - Certificato Generale del Casellario Giudiziale (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- se trattasi di società - Certificato del Registro Imprese, da richiedere alla CCIAA e per accertare l'assenza di condanne con sentenza passata in giudicato Certificato Generale del Casellario Giudiziale (Art. 689 comma 2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Per le persone fisiche nonché per le società nel caso non sia prodotto il certificato del registro delle imprese, per verificare che non sussistano provvedimenti antimafia in corso, vanno utilizzate le normali procedure previste per gli accertamenti antimafia. Nel caso in cui la Prefettura rifiutasse il rilascio della comunicazione antimafia sulla base del fatto che non si tratta di autorizzazione ma di semplice comunicazione, si può richiedere un certificato con i Carichi Pendenti.

I requisiti morali debbono essere posseduti effettivamente dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda e comunicazione.

Per i requisiti dei locali e strutture d'esercizio occorre invece verificare:

- ❑ il Regolamento di Polizia Urbana;
- ❑ il Regolamento Edilizio;
- ❑ le Norme urbanistiche;
- ❑ le Destinazioni d'uso;
- ❑ la Sorvegliabilità dei locali.

Art. 13

Prescrizioni dell'attività

Al fine di poter svolgere l'attività è obbligatorio:

1. nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.

3. I suddetti apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e s.m.i. e dai regolamenti comunali, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e s.m.i., così come riportato nella planimetria allegata all'autorizzazione. In particolare inoltre questi ultimi apparecchi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura.
4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento, ai sensi del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003, non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate.
5. In ciascun esercizio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) f) h) del suddetto Decreto 27 ottobre 2003, è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, fino ad un numero massimo pari a quattro. In ciascun esercizio invece di cui all'art. 1 c. 2 lettera d) è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, fino ad un numero massimo pari a sei.
6. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14.
7. E' vietato l'utilizzo degli altri apparecchi e congegni elettromeccanici ai minori di anni 16.
8. E' vietato consentire l'utilizzo degli apparecchi e congegni elettromeccanici ai minori di 18 anni nel periodo scolastico dei giorni non festivi prima delle ore 15.00.
9. E' vietato l'utilizzo degli altri apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18.
10. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.) e questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 9 del presente regolamento.
11. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi, dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati gli apparecchi (in tali aree è pertanto vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi.
12. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
13. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo.
14. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. Inoltre dovranno essere esposti

nel locale in modo visibile dall'ingresso cartelli che evidenziano come il gioco d'azzardo possa creare dipendenza e generare perdite di denaro rilevanti, in assenza di moderazione.

Art. 14

Orari dell'attività

L'orario delle sale giochi e del funzionamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., è disciplinato dal Sindaco con apposita Ordinanza.

Art. 15

Sospensione e revoca

Nel caso di reiterate violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, l'esercizio dell'attività potrà essere temporaneamente sospeso. Si deve intendere come "reiterate" il ripetersi di più di una violazione nell'arco di un anno. Successivamente, il persistere delle violazioni porterà alla revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione sarà inoltre revocata in tutti i casi in cui vengano a mancare i requisiti richiesti per l'apertura dell'attività.

Titolo IV

Sanzioni e Norme transitorie

Art. 16 *Sanzioni*

Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689.

Art. 17 *Norme transitorie*

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 13.

Tutte le attività di cui al Titolo I e Titolo II, relative alle domande in istruttoria, dovranno rispondere a quanto disciplinato dal presente regolamento.

Art. 18 *Norme finali*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.

Inoltre eventuali modifiche e/o integrazioni alla citata normativa nazionale e regionale, introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono integralmente recepite nel presente atto.